

## **STATUTO**

### **Art. 1**

#### **DENOMINAZIONE E SEDE**

**1.** È costituita l'associazione non riconosciuta denominata “Università della Terza Età della Carnia APS”, di seguito chiamata UTE.

**2.** I contenuti e la struttura dell' UTE sono democratici.

**3.** L' UTE ha sede nel Comune di Tolmezzo (UD), in Via Carnia Libera 1944, n. 29.

**4.** L'assemblea ordinaria può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comprenda la modifica dello statuto. I soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede tramite pubblicazione all'albo.

### **Art. 2**

#### **STATUTO E REGOLAMENTO**

**1.** L' UTE è disciplinata dal presente statuto e agisce in conformità alle prescrizioni delle leggi di settore nazionali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in particolare ai sensi del D. Lgs. 117/2017, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 179 del 2 agosto 2017 – Serie Generale, e successive modifiche e/o integrazioni.

**2.** Lo statuto vincola gli associati alla sua osservanza e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

**3.** L' UTE intende svolgere la propria attività con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale in forma di azione volontaria, restando escluso ogni fine di lucro e di remunerazione, sia per quanto attiene ad essa medesi-

ma, sia per quanto attiene ai singoli soci, ai sensi del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni.

### **Art. 3**

#### **OGGETTO SOCIALE E FINALITÀ**

**1.** L' UTE non ha fini di lucro e persegue finalità di promozione sociale, civile, culturale, senza alcun indirizzo di carattere politico o religioso, organizzando lezioni e corsi di istruzione relativi a materie scientifiche, letterarie, sociali e culturali in genere, nonché allo sviluppo delle abilità manuali rivolti alle persone, in particolare a quelle anziane, al fine di renderle protagoniste e valorizzandone la soggettività e il ruolo nella società. In particolare essa svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017, comma 1, lettera i) “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo”.

Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Ai sensi dell'art. 17 commi 2-3 del D. Lgs. 117/2017, i volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell' UTE, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribu-

ta in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall' UTE soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l' UTE. L' UTE deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017.

**2.** Ai sensi dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs 117/2017, le associazioni di promozione sociale possono assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dal su citato art. 17, comma 5 del D. Lgs 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

**3.** A tal fine, l' UTE organizzerà il tempo libero promuovendo attività di volontariato a carattere culturale, fisico, informativo, formativo, ricreativo, psicologico e di utilità sociale, come esperienze di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

**4.** Pertanto l' UTE potrà occuparsi delle seguenti attività, tutte riconducibili

alle attività di interesse generale di cui al succitato art. 5, comma 1, lettera i)

del D. Lgs. 117/2017:

- trattazione di tematiche sociali, economiche e di altro tipo;

- incontri rivolti ai giovani e a tutta la popolazione;

- organizzazione di spettacoli, visite guidate, gite o altro;

- sviluppo della ricerca per il recupero e la proposizione delle tradizioni locali;

- attività diverse a carattere fisico (ginnastica, passeggiate di gruppo, ecc.);

- diffusione di ogni utile informazione sulle norme legislative, sui servizi sociali-assistenziali esistenti sul territorio, in relazione alla loro fruibilità;

- attività di formazione e di aggiornamento dei volontari;

- attività ricreative e animative, di aiuto alla persona per lo svago e per il tempo libero;

- aiuti volti a favorire la vita di relazione;

- miglioramento della capacità di ricordare, esercitare la memoria tramite letture di giornali, riviste e la discussione sugli argomenti;

- realizzazione di attività socialmente utili.

**5.** L' UTE potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché utile alla realizzazione degli scopi statutari.

**6.** L' UTE può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie o strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

**Art. 4**

**DURATA**

L' UTE ha durata illimitata. Può essere sciolta per l'impossibilità di raggiungimento degli scopi sociali, con le modalità previste dal successivo art. 10, comma 6.

**Art. 5**

**COLLABORAZIONI E ADESIONI**

**1.** L' UTE potrà inoltre partecipare o dare la propria collaborazione ad altri enti o associazioni, al fine di promuovere e sviluppare iniziative che siano conformi alle finalità sopra precisate.

**2.** L' UTE può aderire a organizzazioni, associazioni, enti e partecipare ai relativi organismi direttivi, al fine di consolidare e sviluppare il movimento associativo e quello del volontariato.

**Art. 6**

**ASSOCIATI**

**1.** Possono far parte dell' UTE in qualità di associati tutte le persone fisiche interessate all'attività dell' UTE, sia quali allievi delle lezioni e dei corsi, sia che intendano prestare opera di volontariato nell'ambito dell' UTE, nonché gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale in attuazione dell'articolo 35, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017.

**2.** Il numero degli associati è illimitato, tuttavia il numero degli associati non può essere in ogni caso inferiore al minimo stabilito dalla legge. L' UTE, inoltre, non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e

discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati

e non prevede il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, ai sensi dell'art. 35, comma 2 del D. Lgs 117/2017.

**3.** Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni, la domanda di adesione dei soci sostenitori va presentata all'organo di amministrazione, il quale ne delibera l'accettazione. L'iscrizione decorre dalla data di deliberazione dell'organo di amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati, ai sensi del comma 1 dell'art. 23 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo di amministrazione è tenuto a motivare la deliberazione di rigetto entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni e a comunicarla all'interessato ai sensi del comma 2 dell'art. 23 del D. Lgs. 117/2017.

Colui che ha proposto la domanda può, entro un termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il collegio arbitrale che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della sua successiva convocazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 23 del D. Lgs. 117/2017.

**4.** Gli associati sono tenuti a versare all' UTE, al momento in cui entrano a farne parte, la quota di iscrizione alla stessa; inoltre dovranno versare un contributo associativo annuo nella misura e con le modalità che verranno stabilite dall'assemblea degli associati su proposta dell'organo di amministrazione.

Coloro che verseranno una quota d'iscrizione e/o un contributo associativo significativamente superiore alla misura stabilita dall'assemblea saranno designati, con deliberazione dell'organo di amministrazione, soci sostenitori.

5. L'organo di amministrazione può nominare quali associati benemeriti le persone che abbiano particolari benemeranze nei confronti dell' UTE o degli scopi da questa perseguiti.

6. Sono parimenti esentati dal versamento della quota associativa anche i docenti in attività didattica.

#### **Art. 7**

### **DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

**1.** Tutti gli associati hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee e di votare direttamente nelle stesse, a partire dalla data di ammissione all' UTE, ai sensi del D. Lgs 117/2017, art.24, comma 1;

- informazione e di controllo, per quanto riguarda la vita e l'attività dell'Associazione, in conformità a quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto.

In particolare, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D. Lgs. 117/2017, gli associati hanno il diritto di esaminare i libri associativi previo appuntamento con la segreteria dell' UTE.

- svolgere attività di programmazione e di organizzazione per l' UTE;

- partecipare a tutte le manifestazioni dell' UTE;

**2.** Tutti gli associati, salve le deroghe previste da questo statuto deliberate dall'organo di amministrazione, sono obbligati:

- al versamento una tantum di un contributo associativo all'atto di adesione all'UTE;

- al versamento di una quota di iscrizione annuale entro 30 (trenta) giorni dall'apertura delle iscrizioni a ogni anno accademico;

- all'eventuale versamento della quota di iscrizione ai corsi e/o alle attività

cui intende prendere parte;

- gli importi delle suddette somme sono deliberate dall'organo di amministrazione;

- all'osservanza del presente statuto;

- all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dall'assemblea degli associati e dall'organo di amministrazione;

- a svolgere la propria eventuale attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito e prestando il lavoro preventivamente concordato;

- a un comportamento verso gli altri associati e all'esterno dell' UTE animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.

## **Art. 8**

### **RECESSO O ESCLUSIONE**

**1.** La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o causa di morte.

**2.** Oltre che nei casi previsti dalla legge, è possibile l'esclusione del socio:

- che abbia perduto i requisiti di ammissione;

- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

- per la non osservanza delle disposizioni statutarie e delle deliberazioni degli organi sociali;

- che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente l' UTE o fomenti dissidi e disordini tra gli associati.

**3.** L' organo di amministrazione, previa verifica della sussistenza della causa che, a norma di legge e del presente statuto, determina l'esclusione, sancisce

tale sussistenza con apposita deliberazione, che deve essere comunicata agli associati destinatari con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta certificata.

**4.** L'associato che intende recedere dall' UTE deve darne apposita comunicazione scritta all'organo di amministrazione.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.

**5.** L'associato non ha il diritto al rimborso dei contributi, né ha alcun diritto sul patrimonio dell' UTE.

#### **Art. 9**

#### **ORGANI DELL' UTE**

**1.** Gli organi dell' UTE sono:

a) l'assemblea degli associati;

b) l'organo di amministrazione;

c) il Presidente;

d) la consulta delle sezioni decentrate;

e) l'organo di controllo (solo al verificarsi delle condizioni previste all'art. 30 c.2 del D. Lgs. 117/2017);

f) il collegio arbitrale.

#### **Art. 10**

#### **ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

**1.** L'assemblea degli associati è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due degli amministratori, o di un decimo degli associati, percentuale da arrotondare per difetto se necessario; in questi ultimi casi il Presidente deve provvedere alla con-

vocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

**2.** L'assemblea è presieduta dal Presidente dell' UTE, in sua assenza dal vicepresidente e, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa.

**3.** L'assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento del contributo associativo annuo; le persone giuridiche sono rappresentate da una persona fisica che abbia o alla quale sia conferita la relativa rappresentanza.

**4.** Ai sensi del D. Lgs 117/2017, art. 24, comma 2, ciascun associato ha diritto a un voto. Ogni associato può rappresentare in assemblea non più di un associato, che gli abbia a tale scopo rilasciato apposita delega scritta, ai sensi del comma 3 del succitato articolo.

**5.** Ai sensi del D. Lgs 117/2017, art. 25, comma 1, spetta all'assemblea ordinaria:

- nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approvare il bilancio di esercizio;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

- costituire eventuali sezioni decentrate, in conformità a quanto stabilito al

successivo art. 12;

- stabilire, su proposta dell'organo di amministrazione, la misura delle quote associative annue dovute dagli associati;

- approvare il programma di attività proposto dall'organo di amministrazione;

**6. Spetta all'assemblea straordinaria:**

- deliberare, con la maggioranza degli intervenuti, sulle modifiche dell'atto costitutivo e del presente statuto.

- deliberare, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21 comma 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell' UTE;

**7.** La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, mediante avviso contenente gli argomenti da trattare e l'indicazione del luogo, dell'ora e della data di svolgimento.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, l'ora e la data anche della seconda convocazione e può essere suggerito di intervenire direttamente alla seconda convocazione.

In ogni caso, la seconda convocazione dell'assemblea non può essere indetta per lo stesso giorno per il quale è indetta la prima convocazione.

L'avviso deve essere affisso in un apposito albo nei locali in cui si tengono le lezioni e i corsi organizzati dall' UTE, nonché presso la sede dell' UTE; può essere pubblicato sull'eventuale sito internet di cui l' UTE disponesse; può essere inviato tramite posta elettronica o tramite telefax a tutti gli associati che abbiano comunicato all' UTE il loro indirizzo di posta elettronica o il loro numero di fax.

In ogni caso, l'affissione all'albo presso la sede dell' UTE ha valore di comu-

nicazione legale.

**8.** L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza di tutti gli associati aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

**9.** L'assemblea straordinaria, quando è convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto o atto costitutivo, è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti i due terzi degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Quando, invece, è convocata per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, necessita della presenza di almeno tre quarti degli associati, sia in prima, sia in seconda convocazione, e la deliberazione è validamente adottata con tale maggioranza di voti, ex art. 21, comma 3 del C. C.

**10.** Le deliberazioni nelle assemblee ordinarie sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti, mentre nelle assemblee straordinarie sono validamente adottate con il voto favorevole dei due terzi più uno degli associati intervenuti.

**11.** Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte e riportate in un apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario; quest'ultimo è nominato dall'assemblea su proposta di chi la presiede, qualora l'incarico non sia stato conferito ai sensi del successivo art. 15.

Ogni associato all' UTE ha il diritto di consultare il verbale.

**12.** Salvo quanto previsto dal comma successivo, le votazioni sono palesi o per scrutinio segreto, se richiesto da almeno un decimo dei presenti con drit-

to di voto, percentuale da arrotondare per difetto in caso di necessità.

**13.** Per l'elezione delle cariche sociali si procederà col sistema della votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti.

## **Art. 11**

### **L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

**1.** L'organo di amministrazione è formato da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'assemblea degli associati, che ne stabilisce il numero, e inoltre dai coordinatori delle sezioni decentrate, della cui nomina, con votazione separata, l'assemblea prende atto. Possono partecipare alle riunioni dell'organo di amministrazione i rappresentanti designati dai docenti dei corsi tenuti dall' UTE e quelli designati dai corsisti. Tutti questi ultimi potranno esprimersi con solo voto consultivo.

**2.** Gli amministratori rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di 3 (tre) mandati consecutivi. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Ai sensi del D. Lgs 117/2017, art. 26, comma 7, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Di qualsiasi limitazione del potere di rappresentanza va data la necessaria pubblicità.

**3.** L'organo di amministrazione elegge il Presidente nel suo seno a maggioranza di voti e, su proposta di quest'ultimo, può nominare un segretario e un

tesoriere, preferibilmente tra i membri dell'organo di amministrazione stesso.

**4.** L'organo di amministrazione è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno otto giorni, almeno due volte all'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno due dei membri; in tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

**5.** Le riunioni dell'organo di amministrazione sono valide quando sia presente la metà più uno, arrotondata per difetto, dei suoi membri, e le decisioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

**6.** L'organo di amministrazione provvede a gestire l'attività sociale, secondo le linee d'indirizzo indicate dall'assemblea degli associati. È investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo esclusivo all'assemblea.

**7.** L'organo di amministrazione può proporre all'assemblea degli associati, per un migliore funzionamento dell'associazione, l'adozione di regolamenti interni.

**8.** L'organo di amministrazione ha anche il compito di ratificare, nel più breve tempo possibile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità o urgenza.

## **Art. 12**

### **SEZIONI STACCATE**

L'assemblea degli associati può costituire, su proposta dell'organo di amministrazione dell' UTE, sezioni staccate o decentrate sul territorio regionale, che

assumono la denominazione del Comune o dell'insieme dei Comuni o della valle in cui le sezioni stesse svolgono la propria attività, e le può sopprimere.

Ciascuna sezione decentrata fa parte integrante dell'Università della Terza Età della Carnia APS, da cui dipende a tutti gli effetti, senza possibilità di deroga alcuna.

Il programma annuale delle attività della sezione deve essere preventivamente presentato all'organo di amministrazione dell' UTE per la necessaria approvazione.

L'assemblea degli associati residenti nell'ambito del territorio delle sezioni staccate:

- provvede alla nomina, tra i soci ordinari residenti nel territorio in cui la sezione stessa svolge la propria attività, di una consulta composta, oltre che dal coordinatore responsabile, che la presiede, da non più di altri quattro membri, tra i quali vengono eletti un segretario – cassiere della consulta e un coordinatore didattico, scelto all'interno del gruppo docenti.

I membri della consulta durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Peraltro la durata della prima consulta, effettuata a seguito della costituzione della sezione decentrata, è uguale a quella residua del mandato dell'organo di amministrazione dell' UTE, in quel momento in carica.

Il coordinatore responsabile, coadiuvato dalla consulta, programma l'attività della sezione staccata; detta programmazione dovrà avvenire secondo le indicazioni generali e le linee guida impartite dall'organo di amministrazione dell' UTE.

### **Art. 13**

### **IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente dell' UTE viene eletto dall'organo di amministrazione nel suo seno a maggioranza di voti. Può venire eletto con uguale modalità un vice-presidente.

2. Il Presidente rappresenta l' UTE a tutti gli effetti e in ogni sede.

3. Il Presidente stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti relativi a nome e per conto dell' UTE, nei limiti dei poteri conferitigli dall'organo di amministrazione.

4. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea degli associati, le riunioni dell'organo di amministrazione e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

5. Sottoscrive il verbale dell'assemblea degli associati e delle riunioni dell'organo di amministrazione e lo custodisce presso la sede dell' UTE, dove può essere consultato da tutti gli associati.

6. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nel più breve tempo possibile.

7. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal vice-presidente o, in mancanza, dal componente anziano per età dell'organo di amministrazione.

8. Al Presidente possono essere conferite deleghe particolari dall'organo di amministrazione per lo svolgimento delle attività dell' UTE, ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 14**

#### **L'ORGANO DI CONTROLLO**

1. Al verificarsi delle condizioni previste all'art. 30 c.2 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocrati-

co.

2. L'organo di controllo cura il controllo della gestione amministrativa sotto il profilo contabile e giuridico, verifica il conto consuntivo e il bilancio preventivo e ne riferisce all'assemblea, con relazione scritta.

#### **Art. 15**

#### **SEGRETARIO E TESORIERE**

1. L'organo di amministrazione potrà nominare, su proposta del Presidente, un segretario e un tesoriere con i seguenti compiti:

quanto al segretario:

- curare la stesura del verbale di ogni assemblea degli associati e di ogni riunione dell'organo di amministrazione;

quanto al tesoriere:

- curare diligentemente la contabilità dell' UTE;

- predisporre lo schema di progetto del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre all'organo di amministrazione entro i termini di legge;

- curare i rapporti con gli istituti di credito;

- redigere periodicamente l'inventario dei beni dell' UTE.

Entrambi gli incarichi possono essere ricoperti anche da persone diverse dai membri dell'organo di amministrazione.

#### **Art. 16**

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e gli associati ovvero tra gli associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri, amichevoli compositori, i quali giudiche-

ranno “ex bono et aequo”, senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

**2.** Al collegio arbitrale è devoluta altresì la decisione sui ricorsi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c) del presente statuto.

**3.** La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

**4.** Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Udine, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

#### **Art. 17**

### **GRATUITÀ DELLE CARICHE**

**1.** Tutte le cariche sono gratuite. Ai membri dell'organo di amministrazione può competere il rimborso delle spese sostenute e documentate per conto dell'UTE.

**2.** Se vengono a mancare uno o più componenti di un organo sociale, l'organo di amministrazione provvede alla surroga degli amministratori cessati, facendo subentrare i primi tra coloro che siano risultati “non eletti” in occasione delle procedure di nomina dell'organo, nell'ordine di preferenza da esse risultate.

#### **Art. 18**

### **RISORSE ECONOMICHE - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO**

**1.** L' UTE trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote di iscrizione;

- quote associative e contributi degli associati;

- contributi dei privati;

- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all' UTE a qualunque titolo.

**2.** I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dall'organo di amministrazione.

**3.** Ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, il patrimonio dell' UTE – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## **Art. 19**

### **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

**1.** Gli esercizi sociali vanno dal 1. gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**2.** L' UTE deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13 cc. 1-2 e dall'art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal 1. gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

**3.** Il conto consuntivo e il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede dell' UTE 10 (dieci) giorni prima della convocazione dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato, previo appuntamento.

4. Dal conto consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti nell'esercizio.

#### **Art. 20**

### **DISCIPLINA ECONOMICA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO**

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs 117/2017, durante la vita dell' UTE o al suo scioglimento, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. La partecipazione all' UTE non è trasmissibile a nessun titolo.

3. Tutti gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati alla realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente statuto e di quelle ad esse direttamente connesse, e in ogni caso ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 21**

### **DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

1. In caso di estinzione o scioglimento dell' UTE, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs 117/2017 il patrimonio residuo è devoluto – previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore - ad altri enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, salva diversa destinazione imposta dalla legge. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### **Art. 22**

## **LIBRI SOCIALI**

**1.** L'associazione UTE provvede alla tenuta delle scritture previste dagli artt. 13, 14 e 17, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e, in attuazione all'articolo 15 del medesimo Codice, provvede alla tenuta del libro degli associati, del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

## **ART. 23**

### **NORME DI RINVIO**

**1.** Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia.